

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

---

**NARDINI e STRAMBI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione n. 7791 del 22 novembre 1995, la signora Rosanna Buttaro, ausiliaria specializzata, ha cessato il rapporto di lavoro per limiti di età;

con deliberazione assunta dal direttore generale *pro tempore* della Usl BA/4 n. 7791, si stabilì di risolvere il rapporto di lavoro della signora Buttaro a decorrere dal 1° febbraio 1996 per limiti di età;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 90 del 9 marzo 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle Usl), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;

pur avendo la signora Buttaro richiesto di rientrare in servizio, la Usl ritiene di non dover provvedere all'annullamento della deliberazione n. 7791 del 22 novembre 1995, né la Usl 4 ritiene di poter riammettere la lavoratrice previo atto di annullamento della deliberazione suddetta;

in questo tergiversare, non si è dato corso alla richiesta della signora Buttaro, non applicando quindi la sentenza, con un danno notevole per la signora medesima che ad oggi non percepisce reddito né pensione alcuna —:

cosa intenda fare perché venga rispettata la sentenza della Corte Costituzionale, chiarendo di chi sia la responsabilità della mancata attuazione;

per quali motivi si consente che le lavoratrici e/o i lavoratori vengano a trovarsi in situazioni così umilianti.

(5-01654)

**BARRAL.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con la circolare del ministero dei trasporti del 20 gennaio 1997, n. 3724/4383 (C1), si consente anche ai consorzi di imprese di autoriparazione di ottenere la concessione per effettuare le revisioni;

tale circolare, in riferimento alla sede e all'ambito territoriale di operatività delle strutture consortili, precisa che il consorzio può essere costituito su base provinciale e può essere autorizzato ad operare anche mediante l'apertura di apposite sedi operative per effettuare le revisioni in tutti i comuni della provincia in cui sia costituito un raggruppamento di non più di quattro operatori, i quali abbiano la propria impresa nel medesimo comune;

la previsione di un numero massimo di quattro operatori per ogni centro di revisione ed il vincolo territoriale per il quale gli operatori debbono obbligatoriamente avere la sede dell'impresa nello stesso comune costituiscono un ostacolo ed un freno alla concreta applicazione delle disposizioni. Infatti, sia nei piccoli comuni dove operano solo una o due aziende, sia nei comuni in cui il numero di aziende è superiore di una o due unità rispetto al limite stabilito di quattro operatori, le imprese non possono costituire un centro di revisioni, in quanto le stesse non hanno la possibilità di aggregarsi con operatori di altri comuni;

le imprese artigiane rappresentano, in materia di revisioni, il soggetto imprenditoriale più idoneo a soddisfare sia le esigenze di buona funzionalità delle operazioni di controllo e verifica dei veicoli, sia le concrete esigenze dell'utenza —:

se non ritenga opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di apportare mo-

difiche alle disposizioni in questione, attraverso l'eliminazione sia del limite massimo di operatori che possono costituire un centro di revisione, sia della limitazione territoriale riferita all'ambito comunale di appartenenza degli operatori stessi;

se non ritenga inoltre opportuno valutare l'ipotesi di procedere all'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento in materia di revisioni. (5-01655)

ALBONI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la Fitec (Federazione italiana turismo equestre ed equitazione di campagna) - Ante (Associazione nazionale turismo equestre) ha chiesto un finanziamento al ministero dell'ambiente a sostegno delle iniziative ambientaliste da essa condotte;

a tal fine l'ente di cui sopra ha presentato una serie di documenti che esplicano il tipo di iniziative eseguite ed in corso di esecuzione, le quali sono condotte principalmente dai gruppi locali « Giacche Verdi » dell'Ante —:

se abbia erogato o intenda erogare i finanziamenti (o parte di essi) richiesti dall'associazione;

in caso affermativo, se intenda precisare in quale misura e a quale titolo siano stati (o saranno) versati. (5-01656)

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della pubblica istruzione ha emanato un decreto indicando le sedi scolastiche staccate come passibili di soppressione;

tra le sedi scolastiche indicate risultano anche le scuole medie dei comuni di Pastrengo, San Zeno di Montagna, Erbezzo, San Pietro di Legnago, Selva di Progno;

tale provvedimento ha destato preoccupazione e perplessità da parte di stu-

denti e genitori, i quali hanno vivacemente protestato nei confronti del provveditore agli studi della provincia di Verona;

sudette proteste hanno particolare fondamento visto il grave impatto sociale che tale provvedimento potrebbe assumere in comuni in cui la presenza e il supporto delle istituzioni non è mai stato ad adeguato livello;

attualmente le sedi staccate suindicate mantengono i parametri necessari per la loro sopravvivenza —:

se non intenda immediatamente intervenire per mantenere le sedi in perfetta attività, rispondendo alle elementari esigenze di servizio e responsabilità nei confronti dei cittadini, e soprattutto garantendo il fondamentale principio del diritto allo studio anche in realtà periferiche comunque importanti, indicando al provveditore agli studi di agire in tal senso, tranquillizzando quindi le comunità di cittadini interessati. (5-01657)

CHINCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione ha recentemente emanato un decreto contenente l'indicazione delle sedi staccate di scuole medie inferiori oggetto di possibile soppressione;

fra le indicate si trova anche quella del comune di Pastrengo (Verona), sede staccata di Cavaion (Verona);

la scuola media di Pastrengo ha costi di gestione minimi perché inserita nello stesso stabile della scuola elementare del comune stesso;

l'istituto supera i parametri posti dal decreto, e cioè quindici ragazzi per classe (attualmente gli iscritti sono sessanta): la popolazione scolastica inoltre è in aumento, l'anno prossimo ventinove ragazzi frequenteranno la prima media;

la chiusura della scuola media rappresenta una grossa perdita culturale che

non tiene in minimo conto dei progetti predisposti dai docenti e dal consiglio d'istituto, con la collaborazione dell'amministrazione comunale —:

se non ritenga di intervenire presso il provveditorato competente perché, in nome dei risparmi nazionali che non trovano oggettive motivazioni, si evitino di adottare misure che portino alla soppressione di questa scuola e, più in generale, di altre del nord Italia, espressione delle singole realtà culturali che debbono essere attentamente salvaguardate e tutelate.

(5-01658)

**PISTONE e PISAPIA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel rispondere a una interpellanza, di cui era prima firmataria l'onorevole Pistone e sottoscritta da numerosi parlamentari, in relazione alla situazione di Silvia Baraldini, il Governo si è impegnato - pur con le opportune cautele - a ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 23 della convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 (legge 25 luglio 1988 n. 334) e a intraprendere ulteriori iniziative di convincimento, compresa la partecipazione - ove opportuna e proficua - al procedimento del *Parole Board*;

per quanto appreso dal legale di Silvia Baraldini, l'udienza per il *Parole Board* è stata fissata per il 21 aprile 1997 e la presenza di un rappresentante del Governo italiano a tale udienza rappresenterebbe un atto significativo e potrebbe avere un effetto positivo per la posizione di Silvia Baraldini;

se è vero che la convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, all'articolo 23, prevede solo la facoltà del trasferimento dal Paese in cui si è stati condannati al Paese d'origine, è altrettanto vero che tale norma va letta in base ai principi generali della convenzione, secondo cui « le parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone con-

dannate » (articolo 2), e che tale cooperazione ha come finalità quella di tendere al « reinserimento sociale della persona condannata »;

non vi è dubbio che il reinserimento sociale di Silvia Baraldini non può che essere favorito, nello spirito della convenzione, dal trasferimento in territorio italiano; e, quindi, sulla base della *ratio* della convenzione, la richiesta della composizione amichevole prevista dall'articolo 23 potrebbe condurre ad una soluzione favorevole del caso, su cui in più occasioni il Parlamento ha avuto modo di esprimersi e il Governo di assumere impegni —:

come il Governo intenda intervenire, prima dellaudienza prevista per la decisione sul *Parole Board*, per rispettare gli impegni assunti e, soprattutto, con quali modalità intenda ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 23 della convenzione di Strasburgo. (5-01659)

**NARDINI, BRUNETTI, MANTOVANI e CANGEMI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della difesa onorevole Beniamino Andreatta è in missione ufficiale in Malesia ed Indonesia. Lo accompagnano il presidente dell'Alenia, Pierfrancesco Guargualini e quello della Finmeccanica Fabiano Fabiani;

il viaggio appare agli interroganti una vera e propria sponsorizzazione del *made in Italy* della nostra industria bellica, la quale ha in programma, durante il soggiorno del Ministro, diverse dimostrazioni dei suoi sistemi d'arma;

la legge sul commercio delle armi vieta la vendita di questo tipo di « prodotti » ai paesi che violino i diritti umani;

l'Indonesia è tra i principali paesi nella « lista nera » di *Amnesty International*, per i suoi arresti di massa arbitrari di oppositori e di sindacalisti, per l'uso della tortura e della repressione militare e poliziesca;

le truppe di Giacarta occupano dal dicembre 1975 la parte orientale dell'isola di Timor, dove, in oltre venti anni di repressione sanguinosa, hanno ucciso i due/terzi della popolazione;

diverse risoluzioni del Parlamento europeo impegnano i governi dell'Unione ad assumere una posizione critica e di condanna dell'occupazione militare di Timor est, vincolando i rapporti con Giacarta ad un cambio di atteggiamento nei confronti di questa delicata questione;

nel 1993 la commissione dei diritti umani dell'Onu ha condannato questo paese per le violazioni delle libertà fondamentali;

appare, a giudizio degli interroganti, inopportuno e non conforme al ruolo ricoperto dall'onorevole Andreatta il fatto che un Ministro si trasformi in una sorta di « piazzista di armi », sia pure di fabbricazione italiana;

se il Governo ritenga compatibile con l'articolo 1 della legge sul commercio delle armi n. 185 del 1990 la vendita di armi italiane al regime indonesiano;

se non reputi che la condanna della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni unite del 1993, debba essere tenuta nella massima considerazione, non essendo stata rimessa in discussione o revocata da altri atti successivi della Commissione stessa;

se non reputi necessario, per evitare commistioni o strumentalizzazioni avvenute in passato, attenersi ad un codice di comportamento che tenga distinti gli affari dell'industria bellica italiana dalle relazioni internazionali delle nostre forze armate e del ministero della difesa stesso;

se non ritenga, considerato che le armi non sono una merce come le altre, evitare per il futuro che nelle delegazioni ufficiali che accompagnano il Ministro della difesa all'estero siano presenti i rappresentanti dell'industria bellica nazionale.

(5-01660)

AMATO e MISURACA. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.*  
— Per sapere — premesso che:

il giorno 3 febbraio 1997 a Palermo si sono riuniti il presidente dell'unione italiana vini, il presidente della commissione italiana per i Doc e circa trenta tra i più qualificati produttori di vini siciliani, per discutere e disciplinare i procedimenti di individuazione dei vini Doc della Sicilia;

in un incontro precedente presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste con i rappresentanti dell'unione italiana vini, dell'istituto vite e vino, della commissione Doc Italia e delle categorie interessate si è prospettata l'ipotesi di escludere i vigneti da vino coltivati a tendone;

si evince che se venissero escluse dai vini Doc le uve da mosto, coltivate a tendone, andrà a decadere la Igt (indicazione geografica tipica), per cui le uve di cui sopra saranno sempre più deprezzate perché destinate solo a vino da tavola o a distillati;

in particolare, i coltivatori di vigneti a tendone dei comuni di Campobello di Licata, Canicattì, Ravanusa, Naro, Licata, Grotte, Racalmuto, Castrolibero, Favara, Camastra, Palma di Montechiaro, Delia, Sommatino, Riesi, Mazzarino, Serradifalco e Butera vedrebbero le loro uve deprezzate così aggravandosi la già precaria economia di questo territorio;

studi scientifici e sperimentazioni hanno provato che con le uve da vino coltivate a tendone è possibile ottenere, e già si ottengono e commercializzano con ottimi risultati, vini di eccellente qualità, che hanno avuto riconoscimenti nazionali e internazionali —:

quali provvedimenti intenda adottare presso l'assessore regionale all'agricoltura e foreste della regione Sicilia per farsi promotore di un'iniziativa immediata presso tutte le istituzioni, le categorie, ed i sindaci interessati al fine di includere tra le uve da mosto che possono produrre i

vini Doc anche quelle provenienti da vigneti coltivati a tendone. (5-01661)

COPERCINI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 febbraio 1997, con apposita ordinanza del Sindaco, si comunicava il divieto per tutta Felino (Parma) di utilizzare l'acqua potabile per qualsiasi uso;

in data 16 febbraio, con una seconda ordinanza, si comunicava che la frazione di San Michele Tiorre poteva riutilizzare l'acqua potabile, mentre, per il capoluogo, essa poteva essere usata solo previa bollitura di quindici minuti; per tutte le altre frazioni invece rimaneva il divieto assoluto;

in data 17 febbraio, veniva confermata l'ordinanza del 16 febbraio e veniva data comunicazione che era iniziata l'indagine da parte del procuratore della Repubblica;

a tutt'oggi, non sono ancora arrivate le risposte ufficiali delle analisi chimico-fisiche dell'acqua, da parte dell'Arpa di Parma, e non si conoscono i motivi dell'inquinamento, ma il fatto che siano state riscontrate tracce consistenti di fenoli fa prevedere tempi lunghi per la riattivazione del servizio idrico;

non è stata attivata la distribuzione alternativa dell'acqua potabile tramite cisterne autocarrate da parte della protezione civile, per i soliti « palleggiamenti » di responsabilità e « conflitti » d'autorità —:

se non sia opportuno, con provvedimento d'urgenza, attivare questo servizio indispensabile soprattutto per gli abitanti, quasi tutti anziani, delle cascine collinari, in estrema difficoltà e come al solito abbandonati da amministratori, burocrati, e da uno Stato che è sempre più lontano dai cittadini. (5-01662)

NEGRI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, dell'industria, del commercio e*

*dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° dicembre 1995, il commissario delegato ed il presidente della regione Lombardia, il presidente della provincia di Milano, il sindaco di Milano, il sindaco di Cerro, il sindaco di Rescaldina siglano un « protocollo d'intesa » che impropriamente inserisce nel contesto relativo ai destini della discarica di un riferimento (articolo 5) al centro commerciale, laddove si considera la costituzione di un non meglio precisato « gruppo di lavoro » « finalizzato a garantire una tempestiva definizione e soluzione dei problemi connessi all'attivazione del centro commerciale Auchan », assumendo di fatto su di sé le problematiche di un soggetto imprenditoriale privato;

il 28 novembre 1995 viene presentata al Senato un'interrogazione, a firma del senatore Edoardo Ronchi, ed altri, relativa ai controversi sviluppi della vicenda della chiusura della discarica di rifiuti solidi urbani di Cerro Maggiore, alla quale non è stata mai data risposta alcuna;

il 31 marzo 1996 la discarica di Cerro Maggiore viene definitivamente chiusa e vengono stabiliti interventi di bonifica vaghi e imprecisi a tutt'oggi non ancora espletati;

in data 12 novembre 1996 una delle torrette di captazione costruite dalla società Simec ha generato una fiammata anomala derivata da una differente miscelazione di ossigeno e biogas, e che tale fenomeno ha generato viva apprensione nella popolazione residente nel circondario, confermando la idoneità della collocazione del centro commerciale a meno di duecento metri da detto impianto di rifiuti solidi urbani;

è da rilevare l'improprio utilizzo dell'accordo di programma del 1° dicembre 1995, stipulato per la soluzione di un problema di interesse pubblico e surrettiziamente utilizzato per consentire l'apertura di una grande superficie commerciale, in

deroga alle disposizioni vigenti in materia di rilascio di autorizzazioni commerciali di grandi superfici e per aggirare contemporaneamente il limite della distanza di duecento metri compreso il regolamento regionale sopra citato;

in data 14 maggio 1996 il consiglio regionale della Lombardia ha deliberato il blocco momentaneo delle autorizzazioni relative alle grandi superfici commerciali in attesa del nuovo piano regionale;

risulta all'interrogante che il « gruppo di lavoro » istituito presso la regione Lombardia, settore regionale attività produttive, nell'ambito di un protocollo d'intesa stipulato per la soluzione di un problema di pubblico interesse quale quello dei rifiuti di Milano, ha in realtà lo scopo precipuo e inusitato di affrontare il tema del centro commerciale di Achuan, ovvero degli interessi di un soggetto privato;

dal documento in esame presso « il gruppo di lavoro » si fa continuo ed esclusivo riferimento ad un impatto commerciale relativo a 2600 metri quadrati, mentre in realtà l'intera superficie di vendita, di cui alla richiesta di autorizzazione commerciale è pari a 16.000 metri quadrati;

la promessa di assunzione di mille-duecento dipendenti è obiettivamente e fisicamente inconciliabile all'avviamento operativo di una superficie commerciale di soli 2600 metri quadrati —;

se i Ministri dell'ambiente, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale — in relazione alle responsabilità di protezione civile, di tutela sanitaria e di salvaguardia ambientale di cittadini e lavoratori — intendano sincerarsi affinché l'opera di bonifica della discarica di Cerro Maggiore e tutte le necessarie procedure di intervento siano effettivamente portate a termine, visti i permanenti effetti negativi di rilascio di biogas nell'atmosfera segnalati da recenti incidenti e le perduranti infiltrazioni nel terreno che rischiano di compromettere la salvaguardia ambientale del territorio;

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno sollecitare la regione Lombardia a bloccare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione del centro commerciale di Auchan di Rescaldina;

se i Ministri dell'ambiente, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato — ferme restando le decisioni assunte da regione Lombardia, provincia di Milano, comuni di Milano, Cerro e Rescaldina con il « protocollo d'intesa » in data 1° dicembre 1995, da trasformare successivamente in « Accordo di programma », per la soluzione del problema dei rifiuti solidi urbani di Milano — ritengano che possa essere accettato il principio di inserire in uno strumento adottato per la soluzione di un grave problema di interesse pubblico, la creazione di un gruppo di lavoro regionale incaricato di risolvere un problema di interesse privato come quello dell'apertura del centro commerciale di Achuan di Rescaldina;

se i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ritengano che possa essere accettato il principio, formulato dal documento conclusivo del sopra ricordato gruppo di lavoro regionale, in base al quale l'attivazione di un enorme centro commerciale come quello di Achuan a Rescaldina — realizzato, contro le precise indicazioni dell'articolo 7 del regolamento regionale n. 2 del 9 gennaio 1982, a meno di 40 metri da una megascarica — possa essere utilizzato come strumento di ripristino ambientale dell'area su cui attualmente sorge la discarica, dando vita così ad un singolare precedente che potrebbe favorire pericolose speculazioni sui terreni limitrofi alle discariche attualmente attive sul territorio nazionale;

se il Ministro dell'ambiente, alla luce delle continue notizie di cedimenti strutturali del muro di contenimento della discarica, dell'inquinamento della falda idrica a seguito della fuoriuscita di percolato e del tragico suicidio dell'amministratore delegato della società che gestisce la discarica, non ritenga opportuno far luce

sulla confusa situazione creatasi a proposito della discarica di Cerro Maggiore e dell'adiacente centro commerciale Auchan di Rescaldina attraverso la costituzione di una apposita commissione d'indagine ministeriale. (5-01663)

**RICCIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con sentenze n. 566 del 1989, n. 172 del 1991 e n. 394 del 1993, la Corte costituzionale ha statuito sulle ipotesi di cumulo dell'indennità integrativa speciale;

malgrado con le dette pronunzie, che hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 99, comma 5 del testo unico n. 1092 del 1973 e dell'articolo 73, comma 1, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, tali norme siano state cancellate dall'ordinamento giuridico, il ministero del tesoro non ha riconosciuto alle dette statuizioni gli effetti previsti e voluti dall'articolo 136 della Costituzione che stabilisce che « quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione »;

il ministero del tesoro, trincerandosi sul contenuto della sentenza n. 100 del 20 aprile 1994 delle sezioni riunite della Corte dei conti dopo aver affermato, a mezzo dei suoi uffici provinciali che « per l'attuazione delle citate sentenze si rende necessario l'intervento del legislatore il quale deve provvedere alla emanazione di nuove norme tese a ridisciplinare la materia della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità secondo le indicazioni del giudice costituzionale », ha lasciato senza concreto seguito le pronunzie dello stesso giudice costituzionale;

peraltro si doveva tener presente che la sentenza n. 100 del 1994 è stata emessa da un organo (per effetto della legge di riforma della Corte dei conti, articolo 7 « decide sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni

giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del P.G. ») le cui decisioni invocate non avevano i requisiti delle statuizioni meramente giurisdizionali;

pur troppo mentre le sezioni giurisdizionali regionali della stessa Corte dei conti si sono adeguate alle statuizioni della Consulta, il Governo, a mezzo della propria avvocatura, continua ad invocare il citato parere (n. 100 del 1994) ed a chiedere l'annullamento di dette sentenze in attesa che il legislatore detti quelle regole che oggi non esistono più;

è gravissimo il contrasto già verificatosi in concreto fra le autorità giurisdizionali locali ed il parere espresso dalle sezioni riunite della stessa Corte dei conti nella nuova strutturazione;

la norma costituzionale vuole che le sentenze della Corte costituzionale siano attuate nei termini stabiliti dall'articolo 136 della Costituzione;

non rientra nei compiti del giudice — anche se della Corte dei conti — supplire alla ipotetica od effettiva inerzia del legislatore;

infine, il ministero del tesoro invece di dare immediata attuazione a quanto stabilito dal giudice costituzionale è riuscito, ad oggi, a non emettere i provvedimenti in favore degli aventi diritto, negando il concreto seguito dell'ordine della Consulta;

quali iniziative il Governo intenda assumere perché le sentenze della Corte costituzionale abbiano attuazione secondo la previsione della legge, in particolare quali provvedimenti intenda adottare quando un organo del potere consultivo emette un parere che consigli di non dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale;

se non intenda modificare l'ordinamento della Corte dei conti evitando — come nel caso specifico — che un organo consultivo emetta parere su materie riservate alle autorità giurisdizionali regionali e se le sentenze dei giudici regionali che

hanno preso atto della nuova realtà giuridica — per come la stessa è in essere a seguito dello specifico ordine della Consulta — non producano alcun effetto.

(5-01664)

GIACALONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 novembre 1996 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1996), è stato disposto che « nel circondario di Marsala, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* è soppressa la sezione distaccata di Partanna, già compresa nella tabella b, allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30 ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Castelvetro »;

la cittadina di Partanna sorge in provincia di Trapani al centro della Valle del Belice e nella stessa ha sede la sezione distaccata della pretura circondariale di Marsala, la quale serve anche le popolazioni degli adiacenti comuni di Santa Ninfa, Gibellina, Poggioreale e Salaparuta. La popolazione servita ammonta a circa ventotto mila abitanti e il relativo carico di lavoro è notevole e nell'ultimo quinquennio il *trend* di crescita sia delle iscrizioni che delle sentenze è stato fortemente positivo;

sfruttando le possibilità offerte dalla legge n. 1 del 1986 della Regione siciliana il comune di Partanna provvedeva alla progettazione delle opere necessarie per la ricostruzione della sede della sezione distaccata della pretura circondariale, ottenendo il relativo finanziamento con decreto lavori pubblici n. 1384/7 del 21 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 1987. Il nuovo palazzo di giustizia di proprietà comunale è stato quindi progettato e realizzato all'unico fine di ospitare la sede pretorile (è dotato di

aula di udienza, di camera di sicurezza, di ampi locali per archivi eccetera), ed è ubicato nel centro della cittadina attiguo alla caserma dei carabinieri, anch'essa di nuova costruzione, con la quale forma un unico immobile. La spesa complessiva sopportata dall'amministrazione per la realizzazione dell'edificio è stata di lire 3.342.700.000. La pretura in precedenza alloggiata presso alcuni locali privati affittati precariamente a tal fine dal comune, è stata trasferita nella nuova sede dal mese di maggio 1995;

la presenza della sezione distaccata della pretura di Partanna risulta ancor più necessaria, ove si consideri che la zona è endemicamente afflitta dal gravissimo problema dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale (il precedente consiglio comunale è stato sciolto dal Ministro dell'interno nel 1993 proprio per sospetta infiltrazione mafiosa). Nella suddetta sede pretorile ha operato per diversi anni, con brillanti risultati, il dottor Rocco Chinnici;

avverso tale provvedimento ministeriale il comune di Partanna ha presentato ricorso al Tar del Lazio teso ad ottenere l'annullamento dello stesso in quanto la natura di tale atto gravemente pregiudizievole per gli interessi del comune necessitava di una congrua e specifica motivazione che rendesse conto degli elementi considerati e della ragione della scelta operata. In particolare era necessaria l'indicazione dei criteri di riferimento, degli elementi emergenti dall'istruttoria compiuta, dell'effettuata valutazione di tutti gli aspetti rilevanti in materia. Ove la necessaria istruttoria fosse stata effettuata sarebbe emersa evidente l'insussistenza dei presupposti per la soppressione della sezione distaccata di Partanna e ciò sia per la sua collocazione geografica, sia per l'ampiezza del bacino d'utenza, sia per le reali esigenze della popolazione, sia per il contesto socio-economico in cui l'ufficio opera, sia per la natura e quantità del contenzioso, sia per il livello di produttività raggiunto, sia per l'idoneità della sede ed il limitatissimo costo di manutenzione. Nella

specie doveva considerarsi che, se di recente era stata finanziata la suddetta rilevante spesa per i nuovi locali della pretura di Partanna, era per la necessarietà della permanenza della stessa e a distanza di un solo anno dalla inaugurazione non si poteva pertanto esserne disposta disinvoltamente la soppressione;

inoltre il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Marsala nella seduta del 14 gennaio 1997 ha espresso parere contrario alla soppressione delle sezioni distaccate di Partanna: « ritenuto unanimemente che la rimozione del suddetto presidio giudiziario causerebbe un irrimediabile arretramento di civiltà e di cultura oltre a determinare un pericoloso depauperamento delle istituzioni statali nell'amministrare la giustizia in una zona già afflitta da disservizi e diseconomie. Esprime parere contrario sulla sopradeterminata soppressione poiché si risolverebbe in certo e notevole danno per le popolazioni amministrate nonché un intollerabile appesantimento del lavoro della sezione di Castelvetro, a fronte di un cresciuto carico di lavoro nell'ultimo quinquennio nella sezione di Partanna e in una

deleteria vanificazione delle non indifferenti pubbliche risorse investite dal proprietario comune di Partanna nella realizzazione della struttura appena edificata e le cui spese ordinarie di manutenzione sono provatamente esigue » —:

se alla luce di quanto esposto il Governo non intenda revocare il suddetto provvedimento così mantenendo la funzionalità della sezione distaccata di Partanna e garantendo l'assegnazione stabile e comunque durevole di magistrati togati che possano meglio coordinare e valorizzare l'abnegazione dei giudici onorari. Ciò rappresenterebbe un significativo e tangibile atto di solidarietà nei confronti di quelle amministrazioni che nel bacino geografico indicato sono severamente impegnate nel riscatto dalla criminalità organizzata delle loro popolazioni e al ripristino della legalità promuovendo sia una più trasparente partecipazione alla vita democratica sia maggiori garanzie di sane occasioni di lavoro, nonché contribuirebbe a rafforzare nel comune sentire dei cittadini della valle il concetto di una giustizia amica e giusta anche nel suo versante amministrativo.

(5-01665)